

## STATUTO

### **Art. 1. Denominazione - Costituzione**

Sotto la denominazione “Associazione amici dell’organo di Sessa e Monteggio” viene costituita un’associazione secondo gli art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

### **Art. 2. Scopo**

L’associazione si prefigge lo scopo di divulgare la musica organistica mantenendo in esercizio, preservando e valorizzando l’organo ubicato nella Prepositurale di San Martino a Sessa. In particolare l’associazione si attiverà per promuovere concerti e manifestazioni musicali attinenti alla musica organistica o di altro genere.

L’associazione non ha scopo di lucro.

### **Art. 3. Sede**

La sede dell’associazione è a Sessa.

### **Art. 4. Personalità**

L’associazione ha personalità giuridica, di conseguenza ha la capacità di obbligarsi e di intraprendere tutto quanto necessario per la realizzazione dello scopo sociale

L’associazione potrà essere iscritta a Registro di Commercio.

### **Art. 5. Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote dei membri, dalle donazioni, dai conferimenti, dai versamenti di terze persone fisiche o giuridiche e dai lasciti.

### **Art. 5. Membri dell’associazione**

Possono far parte dell’associazione in qualità di membri persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private, Enti locali pubblici e Fondazioni che ne condividono gli scopi. La domanda di adesione dovrà essere fatta per scritto e approvata dal Comitato dell’associazione.

L’adesione è subordinata al versamento della quota annua fissata dall’assemblea.

### **Art. 6. Responsabilità e obblighi dei membri**

Il patrimonio sociale è l’unica garanzia delle obbligazioni assunte dall’associazione.

I membri dell’associazione prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale e versano la quota sociale fissata annualmente dall’Assemblea. I membri non sono tenuti ad altre prestazioni, non assumono altre responsabilità e non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale.

## **Art. 7. Recesso – esclusione**

Tutti i membri hanno facoltà di recesso, previa comunicazione scritta inviata al Comitato. Il Comitato può inoltre, all'unanimità, deliberare sull'esclusione di un membro che essi sia reso responsabile di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto, o da deliberazione degli organi sociali.

## **Art. 8. Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

1. L'assemblea dei soci
2. Il comitato esecutivo
3. I revisori

## **Art. 9. Assemblea dei soci**

L'assemblea è costituita dai soci ammessi ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per:

- 1) prendere conoscenza delle attività dell'associazione e deliberare in merito
- 2) fissare le tasse sociali
- 3) dare scarico al Comitato del suo operato

Sono inoltre di sua competenza l'approvazione o la modifica degli statuti, la nomina dei membri del Comitato Esecutivo, del/della suo/a Presidente e i revisori

L'assemblea è diretta da un presidente, affiancato da due scrutatori. Le votazioni avvengono per alzata di mano e le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea viene convocata per scritto con almeno 20 giorni di preavviso.

## **Art. 10. Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo si compone da 3 a 5 membri, ed è nominato dall'Assemblea.
2. I membri del Comitato rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
3. Elegge, al suo interno, il/la Vice-presidente, e può nominare un/a segretario/a e un/a cassiere/a. Per tali cariche, cumulabili, può chiamare anche persone esterne al Comitato.
4. Il Comitato cura gli interessi dell'associazione, le sue competenze si estendono a tutte le operazioni indicate nello scopo sociale e alla gestione del patrimonio dell'associazione.
5. Il Comitato regola i diritti di firma
6. Il Comitato si riunisce su invito del presidente e nella sede indicata sulla convocazione
7. Il Comitato può emanare il proprio regolamento
8. I membri del comitato agiscono a titolo gratuito. Sarà comunque riconosciuto il rimborso di spese giustificate e preventivamente autorizzate.

## **Art. 11. Revisione**

L'assemblea designa i revisori, che resteranno in carica due anni.

### **Art. 12. Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, gli eventuali attivi saranno devoluti alla Parrocchia di S. Martino Sessa e Monteggio. Tali attivi potranno essere unicamente utilizzati per la manutenzione dell'organo della Prepositurale di Sessa. A tale scopo verrà costituito uno specifico conto.

### **Art. 13. Norme suppletorie**

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del Codice Civile svizzero.

### **Art. 14. Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva.

Sessa, 20 gennaio 2012